

VERBALE DI ACCORDO

TRA

la FISIA ITALIMPIANTI S.p.A., con sede legale in Genova, Via De Marini n. 16, di seguito per brevità denominata anche la "Società" o "FISIA", rappresentata dai Sigg.ri Dott.ri Sivio Oliva, Carla Piovano, Marco Ferrara, Maurizio D'Ippolito, assistiti da Confindustria Genova, in persona del Dott. Giovanni Gastaldi, e dall'Avv. Rosario Salonia

e

i rappresentanti delle Segreterie Territoriali di Genova delle Organizzazioni Sindacali FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL, nelle persone rispettivamente dei Sigg. Stefano Milone, Massimo Cappanera e Fabio Scapinelli;

la RSU di Genova, in persona dei Sigg.ri Tommaso Grauso, Andrea Klun, Antonio Miglio, Dino Orlandini, Roberto Rossi e Michela Turin

in relazione all'accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si conviene e si concorda il seguente

PIANO DI INCENTIVAZIONE ALL'ESODO DEI LAVORATORI DELLA SEDE DI GENOVA DELLA FISIA ITALIMPIANTI S.p.A.

1. Gli incentivi all'esodo, previsti dal piano di gestione degli esuberanti dell'Accordo di CIGS/Mobilità del 27 aprile 2009, sono determinati nelle seguenti misure e verranno corrisposti, proporzionati all'orario di lavoro ridotto, anche ai lavoratori con contratto part-time:


a) 1° Fascia - Lavoratori in possesso dei requisiti di pensione:

Ai lavoratori che, avendo già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità/vecchiaia, risolveranno consensualmente, entro il 30 giugno 2009, il rapporto di lavoro, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva, verrà corrisposta, a titolo di incentivo all'esodo, una somma lorda pari al costo aziendale del preavviso contrattualmente previsto in relazione all'anzianità di servizio ed all'inquadramento posseduto, maggiorato di n. 1 mensilità, pari ad 1/12 della RAL (Retribuzione annua lorda).

b) 2° Fascia - Lavoratori che matureranno i requisiti di pensione durante il periodo di CIGS e/o di successiva Mobilità:

Ai lavoratori, individuati dall'azienda, che matureranno i requisiti pensionistici entro la scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di CIGS e/o di Mobilità, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge 223/91 e che, entro i termini di seguito indicati, manifesteranno per iscritto la loro volontà di non opporsi alla collocazione in mobilità durante o al termine del periodo di CIGS, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva, verrà corrisposto, a titolo di incentivo all'esodo, l'importo risultante dalla seguente formula: $[(A \times B) - C = \text{incentivo}]$ dove:

A= sino al 15 luglio 2009 è pari al 70% del dodicesimo della Retribuzione annua netta Aprile 2008/Marzo 2009 (composta esclusivamente dalle seguenti voci retributive: minimo contrattuale, superminimo individuale, scatti di anzianità, EDR, scatti congelati, Premio di produzione, aumento di merito, indennità di funzione, elemento retributivo, elemento professionale ed elemento aggiuntivo, rateo 13ma e 14ma mensilità, quota fissa del Premio di risultato erogata mensilmente) esclusi, quindi, elementi variabili ed



eventuali benefits. Dal 16 luglio al 31 dicembre 2009 la suddetta percentuale è ridotta al 60.

In attesa della definizione delle problematiche "amianto" sul territorio genovese, il 70% verrà riconosciuto ai lavoratori, in possesso di certificazione Inail per l'esposizione all'amianto, che manifesteranno la "non opposizione alla mobilità" entro un mese dal riconoscimento di tale requisito ai fini pensionistici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

B= è il numero di mesi di CIGS e/o di Mobilità, necessari al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità e/o di vecchiaia, desumibile da documentazione certa fornita dal lavoratore (estratto contributivo INPS);

C= è pari all'importo netto di € 850,00 mensili per i 12 mesi di CIGS e per il primo anno di Mobilità nonché all'importo netto di € 720,00 per il restante periodo di Mobilità (Esempio: € 850,00 x 24 mesi = € 20.400,00 + € 720,00 x n. mesi di restante mobilità).

Nel caso in cui l'importo mensile, risultante dalla suddetta operazione, fosse inferiore a netti.€ 300,00, l'incentivo all'esodo sarà determinato moltiplicando l'importo netto di € 300,00 (minimo garantito) per il numero di mesi utili al raggiungimento del diritto alla pensione, come sopra documentati e comprovati dal lavoratore.

L'importo dell'incentivo all'esodo, come sopra determinato, verrà lordizzato applicando l'aliquota a tassazione separata del Trattamento di Fine Rapporto e non sarà soggetto a contribuzione sociale, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b della Legge 153/69, così come modificato dall'art. 6 D. Lgs. 314/97 e dell'art. 19 comma 1 DPR 917/86, così come modificato dall'art. 36, comma 23, del D.L. 223 del 4 luglio 2006.

c) 3° Fascia - Lavoratori che matureranno i requisiti di pensione nel periodo compreso tra il 1 maggio 2013 e il 30 aprile 2014:

Ai lavoratori, individuati dall'azienda, che matureranno i requisiti pensionistici successivamente alla scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di Mobilità, prevista dall'art. 7, comma 1, della legge 223/91 e che, entro il 31 dicembre 2009, manifesteranno per iscritto la loro volontà di non opporsi alla collocazione in mobilità durante o al termine del periodo di CIGS, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva, verrà corrisposto, salvo diverso accordo tra la Società ed il lavoratore, l'incentivo all'esodo previsto per i lavoratori della 2° fascia, con la percentuale del 70, maggiorato dell'importo dei contributi volontari necessari per raggiungere, nel periodo compreso tra il 1 maggio 2013 e il 30 aprile 2014, l'anzianità contributiva richiesta per la maturazione del diritto alla pensione.

Nel caso in cui l'importo mensile, risultante dalla suddetta operazione, fosse inferiore a netti.€ 300,00, l'incentivo all'esodo sarà determinato moltiplicando l'importo netto di € 300,00 (minimo garantito) fino ad un massimo di n. 48 mesi.

L'importo dell'incentivo all'esodo, come sopra determinato, verrà lordizzato applicando l'aliquota a tassazione separata del Trattamento di Fine Rapporto e non sarà soggetto a contribuzione sociale, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b della Legge 153/69, così come modificato dall'art. 6 D. Lgs. 314/97 e dell'art. 19 comma 1 DPR 917/86, così come modificato dall'art. 36, comma 23, del D.L. 223 del 4 luglio 2006.

d) 4° Fascia - Lavoratori che non matureranno i requisiti di pensione durante il periodo di CIGS e/o di successiva Mobilità:

Ai lavoratori che, individuati dall'azienda, manifesteranno, entro il 15 luglio 2009, per iscritto la loro volontà di non opporsi alla collocazione in mobilità al termine del periodo di CIGS, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva, verrà corrisposta, a titolo di incentivo all'esodo, la somma lorda corrispondente a n. 15 (quindici) mensilità della retribuzione mensile lorda del mese di marzo 2009 (composta esclusivamente dalle seguenti voci retributive: minimo contrattuale, superminimo individuale, scatti di anzianità, EDR, scatti congelati, Premio di produzione, aumento di merito, indennità di funzione, elemento retributivo, elemento professionale ed elemento aggiuntivo, rateo 13ma e 14ma mensilità, quota fissa del Premio di risultato erogata mensilmente) detratta l'intera indennità del 1° anno di mobilità (pari a lordi € 12.780,00) (Esempio: mensilità lorda marzo 2009 x 15 - € 12.780,00).

Il numero di 15 mensilità sarà ridotto a 12 (dodici) se la "non opposizione alla mobilità" verrà manifestata dal 16 luglio al 31 dicembre 2009.

Detto incentivo all'esodo, non soggetto a contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b della Legge 153/69, così come modificato dall'art. 6 D. Lgs. 314/97 e dell'art. 19 comma 1 DPR 917/86, così come modificato dall'art. 36, comma 23, del D.L. 223 del 4 luglio 2006, sarà assoggettato a imposta sul reddito delle persone fisiche determinata con i criteri di cui agli artt. 17 e 18, comma 4 bis, del T.U.I.R..


2. La corresponsione degli incentivi all'esodo di cui al precedente punto n. 1, detratte le ritenute di legge, verrà effettuata nei 30 giorni successivi l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione, in sede sindacale, ai sensi degli artt. 2113 c.c., 410 e 411 c.p.c., di apposito verbale di conciliazione, contenente la rinuncia, da parte del lavoratore, ad ogni e qualsiasi pretesa riconducibile all'intercorso rapporto di lavoro, al collocamento in CIGS ed alla risoluzione del rapporto stesso, con reciproco esonero dal preavviso e dalla relativa indennità sostitutiva, con la Società e/o con società a questa, comunque, collegate, a fronte della corresponsione dell'incentivo all'esodo e dell'importo di lordi € 500,00 a titolo di transazione generale novativa.
3. Ai lavoratori che, entro i termini e con le modalità previsti dai punti 1 e 2, avranno aderito al collocamento in mobilità, potranno essere erogati, previa loro richiesta scritta, anticipi, anche mensili, del TFR in misura non superiore all'indennità di CIGS e nei limiti della capienza del TFR stesso.
4. In caso di differimento del pagamento dell'indennità di mobilità conseguente al reciproco esonero dal preavviso ed al pagamento della relativa indennità sostitutiva per i lavoratori appartenenti alla 2° fascia, di cui all'art. 1., la Società, ad integrazione dell'incentivo all'esodo ed al medesimo titolo, verserà all'interessato un importo corrispondente all'indennità di mobilità mensile differita.

Letto, confermato e sottoscritto


FIM CISL




FIOM CGIL




UILM UIA



RSU



FISIA ITALIMPIANTI S.P.A.



CONFINDUSTRIA GENOVA